



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n. **90** del 5 luglio 2012

OGGETTO: Programma triennale del fabbisogno di personale 2012/2014 – Adozione 2° stralcio piano annuale assunzioni limitato alla qualifica dirigenziale.

L'anno **duemiladodici** il giorno **cinque** del mese di **luglio** alle ore **13,30** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Gianluca COLETTI
2. Sig.ra Maria D'ALESSANDRO
3. Sig. Giannicola DI CARLO
4. Sig. Valentino DI CARLO
5. Sig. Roberto SERAFINI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Avv. Franca Colella.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'art.39, comma 1, della L.449/1997 e l'art.91,1° comma, del D. Lgs 18/08/2000 n.267, ai sensi dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 91, 2° comma, del D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche occupazionali adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

- l'art. 19, comma 8, della legge n.448/2001 (legge finanziaria 2002) che recita: "*a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabili degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*";

- l'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 165/2000 che dispone: "*le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni ed integrazioni*";

- l' art. 6 del D. Lgs. 165/01, come modificato dall' art. 35 del D. Lgs. 27/10/09 n. 150, che prevede, tra l' altro, che il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale è elaborato con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria":

Verificato:

che dall'attuale quadro normativo in materia di spesa di personale, ed in particolare dall'art. 76, comma 8 della citata legge 133/2008 come sostituito dall' art. 14 c. 9 Legge 122/2010, emerge che gli Enti locali, oltre a dover rispettare il vincolo del patto di stabilità interno e la riduzione della spesa di personale, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale qualora l'incidenza della spesa di personale sia pari o superiore al 40% della spesa corrente, percentuale modificata al 50% con Decreto Legge 201/2011 (art. 28 comma 11 quater) convertito con legge 214/2011.

Considerato:

- che con la Legge 122/2010 il tetto di spesa per le assunzioni di personale è stato stabilito nel 20% del risparmio derivante dalle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente;
- che il Comune di Ortona ha avuto cessazioni, nell'anno 2011, per un importo pari ad € 70.265,11 ed il 20% è pari ad € 14.053,02, come da allegato "B" alla presente deliberazione;
- che con delibera della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 59 del 2010, si è stabilito che per il reclutamento attraverso mobilità tra enti soggetti agli stessi vincoli assunzionali non rientra nel limite del 20% delle cessazioni dell'anno precedente, per cui l'amministrazione ha attivato la mobilità come da atto di G.C. n. 86/2012;
- che la spesa di personale con contratti a tempo determinato può essere programmata nel limite della spesa del 50% dell'anno 2009 (art.9, comma 28 del D.L 78/2010 e succ. mod. ed int.)

Richiamato l' art.4, comma 102 della legge n.183 del 12 novembre 2011, il quale prevede che le disposizioni contenute nell' art.9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni,della legge 30 luglio 2010, n.1122, costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali sono tenuti ad adeguarsi anche gli enti locali;

Preso atto:

Che l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce la verifica della coerenza delle spese di personale per l'anno di competenza con il limite di spesa dell'anno precedente al fine di conseguire la riduzione delle spese di personale in coordinamento con i principi di finanza pubblica;

Che il Comune di Ortona con atto deliberativo ad oggetto "ricognizione ai sensi dell'art.33 D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 16 L. 12.11.2011, n. 183 – Verifica eccedenze" ha effettuato le

verifiche delle risultanze contabili imposte dal legislatore in materia di spesa ed assunzioni del personale;

Che il Comune di Ortona nell'anno 2011 aveva nella dotazione effettiva ossia del personale in servizio n. 4 dirigenti;

Che con deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 29.06.2012 l'Amministrazione ha approvato un nuovo macromodello organizzativo, nel quale sono previsti n.4 settori (articolazioni di massimo livello) ai quali sono preposti, secondo l'ordinamento degli uffici e servizi vigente, art. 9e figure dirigenziali ;

Che attualmente il Comune si trova sprovvisto di dirigenti in servizio salvo che per n. 1 unità dirigenziale di ruolo per cui occorre con urgenza assumere delle determinazioni volte al reclutamento del personale dirigenziale;

-Che in tal senso la Giunta è già intervenuta con un primo atto deliberativo, programmando uno stralcio del fabbisogno di personale, deliberazione n. 86 del 29.06.2012;

-che con tale atto è stato programmato di ricorrere alla mobilità volontaria (ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001), per il reclutamento di un dirigente a tempo indeterminato, facendo riferimento alle attività tecniche e produttive del macromodello organizzativo sopra richiamato;

-che tale fabbisogno va ulteriormente integrato in considerazione della carenza di figure dirigenziali da adibire ai diversi campi di attività ;

- Che per l'anno 2012 il Bilancio comunale è stato approvato;

- che per il 2011 risulta rispettato il patto di stabilità interno e che sui limiti della spesa di personale la Giunta ha già operato la ricognizione tecnico-finanziaria con la deliberazione n. 84/2012;

Ritenuto, pertanto:

- di provvedere ad una parziale programmazione del fabbisogno di personale, limitatamente ad una ulteriore figura dirigenziale rispetto a quella programmata con la deliberazione citata (n. 86/2012) ;
- di dover procedere alla individuazione di un dirigente con contratto a tempo determinato ed avvalendosi della disposizione normativa di cui all'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, nel rispetto delle previsioni contenute nel regolamento degli uffici e servizi del Comune;
- di dover evidenziare che tale figura deve avere competenze amministrative ampie utili per coprire le esigenze gestionali dei settori del macromodello, con esclusione delle attività tecniche per le quali si è già deciso di attivare la procedura di mobilità;

Preso atto:

- che sulla presente previsione il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in data 05.07.2012, valutando il ricorrere dei presupposti finanziari e di spesa di personale ed il rispetto dei limiti per procedere ad assunzioni a tempo determinati;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art.49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

1) le premesse e le motivazioni tutte, contenute nella parte discorsiva del presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato;

2) Ad integrazione della decisione assunta con deliberazione n. 86 del 29.06.2012, aggiornare il fabbisogno di personale dirigenziale per l'anno 2012 con la previsione del reclutamento di una figura dirigenziale con le seguenti caratteristiche e modalità :

- procedere alla individuazione di un dirigente con contratto a tempo determinato ed avvalendosi della disposizione normativa di cui all'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, nel rispetto delle previsioni contenute nel regolamento degli uffici e servizi del Comune;
- stabilire che tale figura deve avere competenze amministrative ampie utili per essere destinata alle esigenze funzionali del macromodello con esclusione delle attività tecniche per le quali si è già deciso di attivare la procedura di mobilità;

3) Dare atto che per quanto attiene la suddetta assunzione vengono rispettati i parametri di spesa imposti dal D.L. 78/2010, come convertito nella Legge 122/2010, nonché della legge 220/2010 e legge 214/2011, che inoltre, sono state rispettate le disposizioni del patto di stabilità interno dell'anno 2011 e quelle relative ai limiti di contenimento delle spese di personale, come certificato anche dal collegio dei revisori nel parere del 05.07.2012;

4) trasmettere copia del presente provvedimento alla R.S.U. Aziendale e sindacati quale informazione;

5) rendere, con separata unanime votazione ugualmente favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO
GENERALE
F.to **F. COLELLA**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **R. SERAFINI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 6 luglio 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **F. COLELLA**

La suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 6 luglio 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **F. COLELLA**